

## **Disposizioni per la promozione della qualità architettonica e ulteriori disposizioni**

### **Capo I**

#### **Disposizioni per la promozione della qualità architettonica**

##### **Art. 1**

###### **(Finalità e oggetto)**

1. La Regione Abruzzo riconosce l'elevato valore culturale e sociale dell'architettura quale forma di espressione artistica essenziale per il benessere e il miglioramento dello stile di vita dei cittadini e, al contempo, simbolo identitario per l'intera comunità regionale.
2. Il presente capo, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, detta disposizioni volte a promuovere sul territorio regionale la qualità nella progettazione delle opere di architettura in una prospettiva di recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e del paesaggio urbano e rurale.
3. Per le medesime finalità la Regione, nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione e dello Statuto regionale, nonché dei principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà, con il presente capo adotta misure per il rafforzamento della capacità di progettazione degli enti locali di piccole dimensioni per consentire l'accesso alle diverse forme di finanziamento pubblico per la realizzazione di opere d'interesse generale.

##### **Art. 2**

###### **(Principi)**

1. Ai fini del presente capo per qualità architettonica si intende il risultato di un percorso progettuale coerente con le esigenze di utilità, funzionalità sociale ed impatto estetico e che rispetti i seguenti principi:
  - a) l'alto valore della continuità storica, intesa come rispetto del contesto e dell'identità del luogo in cui si inserisce l'opera;
  - b) la qualità degli spazi edificati, costituiti da paesaggi urbani e architettura;
  - c) la gerarchia delle funzioni, che si concretizza nel riqualificare le sedi pubbliche istituzionali e gli edifici monumentali e rappresentativi in coerenza con il contesto di riferimento;
  - d) l'attenzione ai temi della prevenzione del rischio sismico, del miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, nonché della loro accessibilità da parte dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie;
  - e) la rigenerazione delle aree in condizioni di degrado, nelle quali anche le zone poste ai margini di un centro urbano, sia pure di piccole dimensioni, possono essere riorganizzate come rioni o villaggi con una propria fisionomia e identità;
  - f) la necessità dell'esistenza di una relazione tra arte del costruire e creare comunità all'interno delle quali convivono i vari strati sociali.

2. La qualità architettonica promuove l'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuove la coesione economica, sociale e territoriale sia a livello regionale che locale e contribuisce efficacemente alla tutela dell'ambiente e alla promozione del turismo culturale.

### Art. 3

(Orientamenti per la progettazione architettonica e la rigenerazione urbana)

1. Nell'attuazione del presente capo, nonché nella definizione degli strumenti di programmazione e nei procedimenti di valutazione dei progetti da parte degli enti regionali, locali e della commissione regionale competente, si applicano i seguenti criteri obbligatori:
  - a) contenimento del consumo di suolo e priorità al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;
  - b) promozione della residenzialità nei piccoli centri, con particolare attenzione alle politiche di contro-esodo e alla qualità della vita;
  - c) adozione di soluzioni progettuali orientate all'accessibilità universale, anche per persone con disabilità;
  - d) promozione di processi di rigenerazione urbana partecipata e rifunzionalizzazione dei tessuti urbani e dei centri storici;
  - e) salvaguardia del territorio con misure integrate di prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico e sismico;
  - f) valorizzazione della dimensione sociale, culturale e produttiva dei borghi, con particolare riferimento all'artigianato e alle pratiche artistiche locali.
2. I progetti e gli interventi oggetto di contributo, finanziamento o premialità ai sensi del presente capo sono valutati anche in base alla coerenza con i criteri di cui al comma 1.

### Art. 4

(Obiettivi)

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 attraverso le seguenti iniziative:
  - a) istituzione del "Fondo concorsi di idee" di cui all'articolo 5 a cui possono accedere tutti i Comuni abruzzesi;
  - b) misure per l'incentivazione della progettazione partecipata nell'edilizia scolastica di cui all'articolo 6;
  - c) istituzione del "Premio regionale per l'architettura abruzzese" di cui all'articolo 7;
  - d) istituzione del "Premio regionale per la migliore tesi" di cui all'articolo 8 con lo scopo di sostenere l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico, promuovendo tra i giovani la formazione e la ricerca nel campo della qualità architettonica;
  - e) istituzione del "Fondo di rotazione regionale per la progettazione" di cui all'articolo 9, in favore degli enti locali con popolazione pari o inferiore a 5 mila abitanti;
  - f) promozione ed elaborazione di progetti nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

Art. 5  
(Fondo concorso di idee)

1. Al fine di promuovere la qualità della progettazione è istituito il "Fondo concorso di idee" per il finanziamento delle spese organizzative e di pubblicizzazione da sostenere per l'espletamento dei concorsi di idee banditi dai Comuni della Regione Abruzzo ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) nonché per la remunerazione dei premi delle relative proposte ideative.
2. Le risorse del fondo sono assegnate dalla Giunta regionale mediante una procedura a sportello e nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 11 tra i quali sono inclusi la classe demografica, il principio di rotazione e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5 mila abitanti. Le risorse sono trasferite ai beneficiari dopo la pubblicazione del bando di cui al comma 3.
3. Gli enti beneficiari pubblicano il bando di indizione del concorso di idee entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione regionale di assegnazione dei fondi, impegnando, contestualmente, le relative risorse. Decorso inutilmente il predetto termine le risorse non impegnate sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti locali secondo l'ordine di graduatoria.
4. Ai fini del finanziamento di cui al presente articolo le proposte ideative rispettano i principi enunciati dall'articolo 2, privilegiando la vocazione dei territori, la limitazione del consumo di suolo e la valorizzazione delle caratteristiche storiche-urbanistiche, con particolare riferimento a quelle a basso impatto ambientale nonché a quelle volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio esistente. Il bando non può prescrivere elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per i progetti di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. 36/2023.

Art. 6  
(Incentivazione della progettazione partecipata nell'edilizia scolastica)

1. Al fine di promuovere la progettazione delle nuove architetture scolastiche e la ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico esistente nel rispetto dei principi pedagogici ed educativi della scuola contemporanea, la Regione favorisce l'adozione di processi partecipativi nella definizione degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici scolastici.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nei bandi e nelle procedure per l'erogazione di contributi regionali destinati all'edilizia scolastica, la Regione attribuisce un punteggio premiale ai Comuni che presentino progetti tecnici partecipati dalle categorie interessate. Il processo partecipativo deve essere documentato all'atto della domanda e deve prevedere il coinvolgimento attivo, oltre che dell'Amministrazione comunale di riferimento, dei seguenti soggetti:
  - a) componente scolastica: dirigenti scolastici, docenti, personale ATA e studenti, nel rispetto dell'autonomia funzionale dei diversi gradi di istruzione;
  - b) componente sociale: famiglie e rappresentanze dei genitori e portatori di interesse del territorio (a titolo esemplificativo comitati di quartiere);
  - c) esperti di settore: pedagogisti e sociologi esperti in processi partecipativi e rigenerazione urbana.

## Art. 7

### (Premio regionale per l'architettura abruzzese)

1. La Regione Abruzzo, al fine di individuare e valorizzare il talento artistico nel settore della progettazione architettonica di qualità, intende istituire il "Premio regionale per l'architettura abruzzese".
2. Il premio è assegnato con cadenza annuale alla migliore opera realizzata sul territorio regionale abruzzese in grado di dimostrare una combinazione di talento, visione e impegno e che ha prodotto contributi consistenti e significativi all'immagine della comunità regionale e all'ambiente costruito attraverso l'arte dell'architettura.
3. Per l'erogazione del premio la struttura competente della Giunta regionale, individuata ai sensi dell'articolo 11, indice apposito avviso pubblico contenente il valore del premio e l'individuazione dei requisiti per la partecipazione. L'organizzazione della cerimonia di premiazione è demandata alla Giunta regionale per il tramite della struttura amministrativa competente.
4. Il premio è assegnato ad insindacabile giudizio di autorevole commissione composta da tre membri scelti tra esponenti del panorama nazionale e/o internazionale in materia di progettazione ed architettura. La commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e rimane in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina.
5. Nel corso della prima riunione la commissione elegge al suo interno il Presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura della Giunta regionale individuata ai sensi dell'articolo 11.
6. La partecipazione alla commissione di cui al comma 4 è a titolo gratuito e senza rimborso spese.

## Art. 8

### (Premio regionale per la migliore tesi in architettura)

1. La Regione Abruzzo, al fine di individuare e valorizzare il talento artistico nel settore della progettazione architettonica di qualità, del restauro e/o recupero, intende istituire il "Premio regionale per la migliore tesi in architettura".
2. Il premio è assegnato con cadenza annuale alle migliori tesi di laurea o di dottorato in architettura, redatte nei ventiquattro mesi precedenti, da neolaureati o dottori di ricerca nelle Università italiane, che trattino il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e culturale abruzzese.
3. Per l'erogazione dei premi la struttura competente della Giunta regionale, individuata ai sensi dell'articolo 11, indice apposito avviso pubblico contenente il valore dei premi e l'individuazione dei soggetti aventi diritto a partecipare. L'organizzazione della cerimonia di premiazione è demandata alla Giunta regionale.
4. La valutazione delle tesi di laurea o di dottorato è effettuata da una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da tre membri scelti tra docenti universitari o esperti in materia di progettazione ed architettura. La commissione rimane in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina. Nel corso della prima riunione la commissione elegge al suo interno il Presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura della Giunta regionale individuata ai sensi dell'articolo 11.

5. La partecipazione alla commissione di cui al comma 4 è a titolo gratuito e senza rimborso spese.

#### Art. 9

(Fondo di rotazione regionale per la promozione della qualità della progettazione)

1. Al fine di promuovere la qualità della progettazione la Regione, con riferimento agli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio architettonico urbano e di riqualificazione paesaggistico-ambientale, favorisce la progettualità dei Comuni della Regione Abruzzo attraverso l'anticipazione delle risorse finanziarie necessarie a sostenere le spese relative alla redazione dei progetti necessari per rispondere ai bandi regionali, nazionali ed europei di finanziamento di opere pubbliche da restituire da parte degli assegnatari entro l'esercizio di erogazione in ossequio al principio di cui al punto 5.5. dell'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
2. I progetti, da redigere in conformità ai principi di cui all'articolo 2, possono riguardare contesti di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale e le aree urbane degradate.
3. Per il raggiungimento dello scopo la Giunta regionale è autorizzata ad istituire un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 4 milioni, di cui 2 milioni per l'anno 2026 e 2 milioni per l'anno 2027, per la concessione di crediti, nella forma di anticipazione di liquidità da destinare alla copertura finanziaria delle spese occorrenti per la redazione e l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 41 del d.lgs. 36/2023.
4. Possono accedere al fondo di rotazione i Comuni della Regione Abruzzo, anche in forma associata, con popolazione pari o inferiore a 15 mila abitanti. L'importo complessivo erogabile a titolo di anticipazione non può essere superiore ad euro 50 mila per ogni singolo beneficiario.
5. Una percentuale pari al venticinque per cento dei Comuni che hanno usufruito delle misure di sostegno di cui all'articolo 5, ha la priorità nell'accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.
6. Gli Enti beneficiari sono comunque tenuti ad utilizzare le anticipazioni a valere sul fondo di rotazione nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

#### Art. 10

(Tutela del patrimonio storico-architettonico)

1. La Giunta regionale, al fine di conseguire gli obiettivi in tema di restauro, recupero e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico esistente, può destinare ulteriori specifiche risorse di programmazione statale o europea.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, protocolli d'intesa con le Università della regione Abruzzo al fine di inserire nell'ambito dei relativi ordinamenti didattici corsi di studio dedicati allo studio e all'approfondimento delle tecnologie costruttive e dei materiali, nonché degli elementi architettonici tipologici del territorio regionale.

Art. 11  
(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in attuazione del presente capo, definisce gli aspetti di seguito elencati, nel rispetto dei limiti di stanziamento di cui all'articolo 12, comma 1:
  - a) quantifica le risorse da destinare alla dotazione complessiva del Fondo di cui all'articolo 5, individua il limite massimo delle risorse da assegnare per ogni singolo Comune secondo la modalità a sportello, determina le modalità ed i criteri di accesso al Fondo medesimo;
  - b) definisce le modalità e le condizioni per l'attribuzione del punteggio premiale di cui all'articolo 6;
  - c) quantifica le risorse da destinare al Premio di cui all'articolo 7, individua la struttura competente all'indizione dell'avviso pubblico e all'adozione degli atti necessari all'attuazione del medesimo articolo 7;
  - d) individua il numero ed il valore dei Premi di cui all'articolo 8 per ogni singola annualità;
  - e) definisce le caratteristiche e le modalità organizzative dei premi di cui agli articoli 7 e 8, avendo cura di stabilire i requisiti di partecipazione, i criteri di valutazione, nonché i criteri per la selezione dei componenti la commissione di esperti.
2. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli atti necessari per dare attuazione al fondo di rotazione di cui all'articolo 9.

Art. 12  
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui agli articoli 5, 7 e 8 si fa fronte, a decorrere dall'anno 2027, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Finanziamenti per la promozione della qualità architettonica", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 05, Programma 01, Titolo 1, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio, ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011, trattandosi di spesa di natura continuativa e non obbligatoria.
2. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui all'articolo 9, nei limiti dell'importo annuo di euro 2.000.000,00, al bilancio regionale 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni al biennio 2026-2027:
  - a) esercizio 2026, in termini di competenza e cassa:
    - 1) nello stato di previsione dell'entrata è iscritto lo stanziamento di euro 2.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Rimborso concessione anticipazione di liquidità ai Comuni per progetti relativi ad interventi per la promozione della qualità architettonica", allocato nell'ambito del Titolo 5, Tipologia 300, Categoria 01;
    - 2) nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata la iscrizione dello stanziamento di euro 2.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Concessione crediti per anticipazione di liquidità ai Comuni per progetti relativi ad interventi per la promozione della qualità architettonica", allocato nell'ambito del Titolo 3, Missione 11, Programma 01;

- b) esercizio 2027, in termini di competenza:
- 1) nello stato di previsione dell'entrata è iscritto lo stanziamento di euro 2.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Rimborso concessione anticipazione di liquidità ai Comuni per progetti relativi ad interventi per la promozione della qualità architettonica", allocato nell'ambito del Titolo 5, Tipologia 300, Categoria 01;
  - 2) nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata la iscrizione dello stanziamento di euro 2.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Concessione crediti per anticipazione di liquidità ai Comuni per progetti relativi ad interventi per la promozione della qualità architettonica", allocato nell'ambito del Titolo 3, Missione 11, Programma 01.
3. L'autorizzazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

## **Capo II Ulteriori disposizioni**

### Art. 13

(Modifiche alla l.r. 5/2007, alla l.r. 38/1996 e disposizioni transitorie)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 (Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina) è inserito il seguente:

#### "Art. 6-bis

(Fascia di protezione ex tracciato ferroviario della Costa Teatina)

1. Al fine di contemperare le esigenze sottese alla promozione ed allo sviluppo turistico dell'ex tracciato ferroviario della Costa Teatina con quelle di tutela dei relativi valori ambientali e paesaggistici, la fascia di protezione di cui al comma 6 dell'articolo 6 è compatibile, previo rilascio del permesso di costruire, con l'installazione di strutture leggere, facilmente amovibili, prive di parti in muratura e calcestruzzo, con ingombro massimo a terra di 60 mq comprensivi di eventuali porticati, pergole, tende e qualsiasi altra forma di copertura esterna, e con un'altezza massima di metri 3,50, realizzate secondo caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e da armonizzarsi con il contesto ambientale e naturale in cui si inseriscono. Dette strutture sono compatibili solo se adibite all'esercizio di attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita, noleggio e manutenzione di attrezzatura sportiva. Sono fatti salvi gli atti di assenso, comunque denominati, delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico – territoriale da acquisire nel rispetto della normativa statale vigente in materia."
2. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis della legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 (Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina)".

3. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione sui territori comunali interessati, fatte salve le previsioni dei Piani di Assetto Naturalistico vigenti e la facoltà dei Comuni, mediante deliberazione consiliare, con il coordinamento della Provincia competente per territorio, sia di escluderne l'operatività in tutto o in parte del territorio comunale sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, sia di prevedere ulteriori e più restrittivi parametri dimensionali. Nel caso in cui, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, si renda necessario l'adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici, la Provincia competente per territorio ed i Comuni interessati possono procedere ai sensi dei commi 3 e seguenti dell'articolo 77 della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio), trattandosi di adeguamento in recepimento di norma sovraordinata sopravvenuta.

#### Art. 14

(Reintegro dotazioni per utenze regionali e servizio di vigilanza , modifiche all'art. 1 alla l.r. 16/2025 e reintegro dotazioni per franchigie per danni da fauna selvatica)

1. Al bilancio di previsione regionale 2026-2028, per l'esercizio 2026, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, per euro 310.000,00;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 310.000,00.
2. All'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 2025, n. 16 (Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2024) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, dopo le parole "Alla copertura del disavanzo sanitario risultante al quarto trimestre 2024" sono inserite le seguenti "nonché dei saldi di riconciliazione di partite infragruppo antecedenti all'anno 2012 per un importo di euro 4.603.780,86" e dopo le parole "secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, per l'importo" è inserita la seguente "complessivo";
  - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
"2-bis. Eventuali somme che si rendessero non più necessarie per la copertura degli oneri di cui al comma 1 possono essere utilizzate per la copertura del disavanzo sanitario risultante al quarto trimestre 2025."
3. Al bilancio di previsione regionale 2026-2028, per l'esercizio 2026, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01, per euro 2.000.000,00;
  - b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 2.000.000,00.

#### Art. 15

(Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 118/2011, derivante da cartelle di pagamento ADER e modifiche all'art. 17 della l.r. 26/2025)

1. È riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il debito fuori bilancio derivante da cartelle esattoriali emesse da Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo complessivo di euro 33.144,21, oggetto di rateizzazione presso la stessa Agenzia.

2. Ai fini del finanziamento della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 33.144,21, al bilancio regionale di previsione finanziario per il triennio 2026-2028, sono apportate le seguenti variazioni con oneri finanziati mediante le risorse derivanti da posizioni creditorie vantate dall'Ente:

a) esercizio 2026, in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, capitolo di nuova istituzione denominato "Rimborsi Agenzia delle Entrate Riscossione per posizioni creditorie vantate dall'Ente", per euro 29.847,61;

2) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 11, capitolo di nuova istituzione denominato "Piano di ammortamento cartelle Agenzia delle Entrate Riscossione", per euro 29.847,61;

b) esercizio 2027, in termini di sola competenza:

1) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 3.296,60;

2) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 11, capitolo di nuova istituzione denominato "Piano di ammortamento cartelle Agenzia delle Entrate Riscossione", per euro 3.296,60.

3. Il comma 3 dell'articolo 17 (Risorse finanziarie e sistema contabile dell'ARAL) della legge regionale 22 agosto 2025, n. 26 (Istituzione dell'Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL)) è sostituito dal seguente:

"3. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, tenuto conto della data di avvio delle attività di ARAL al primo luglio 2026, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, sono apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2026, in termini di competenza e cassa:

1) con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, commi 793 e 797, della legge 27 dicembre 2017, n. 205:

1.1 in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 15, Programma 01, per euro 5.500.000,00;

1.2 in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 15, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimenti di parte corrente in favore di ARAL", per euro 5.500.000,00;

2) con riferimento alle risorse trasferite per il rafforzamento dei Centri per l'Impiego ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

2.1 in aumento parte Entrata: Titolo 2, Tipologia 101, per euro 9.784.625,77;

2.2 in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 15, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimenti di parte corrente per l'attuazione del Piano di rafforzamento dei Centri per l'Impiego in favore di ARAL", per euro 9.784.625,77;

3) con riferimento alle risorse trasferite per la copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 30 dicembre 2021, n. 234:

3.1 in aumento parte Entrata: Titolo 2, Tipologia 101, per euro 887.356,71;

- 3.2 in aumento parte Entrata: Titolo 4, Tipologia 200, per euro 300.000,00;
  - 3.3 in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 15, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimenti di parte corrente per la copertura degli oneri di funzionamento in favore di ARAL", per euro 887.356,71;
  - 3.4 in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 15, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimenti in conto capitale in favore di ARAL", per euro 300.000,00;
- b) esercizio 2027, in termini di sola competenza:
- 1) con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, commi 793 e 797, della legge 27 dicembre 2017, n. 205:
    - 1.1 in aumento parte Entrata: Titolo 2, Tipologia 101, per euro 9.207.742,00;
    - 1.2 in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 15, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimenti di parte corrente in favore di ARAL", per euro 9.207.742,00;
  - 2) con riferimento alle risorse trasferite per il rafforzamento dei Centri per l'Impiego ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145:
    - 2.1 in aumento parte Entrata: Titolo 2, Tipologia 101, per euro 9.784.625,77;
    - 2.2 in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 15, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimenti di parte corrente per l'attuazione del Piano di rafforzamento dei Centri per l'Impiego in favore di ARAL", per euro 9.784.625,77;
  - 3) con riferimento alle risorse trasferite per la copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 30 dicembre 2021, n. 234:
    - 3.1 in aumento parte Entrata: Titolo 2, Tipologia 101, per euro 887.356,71;
    - 3.2 in aumento parte Entrata: Titolo 4, Tipologia 200, per euro 300.000,00;
    - 3.3 in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 15, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimenti di parte corrente per la copertura degli oneri di funzionamento in favore di ARAL", per euro 887.356,71;
    - 3.4 in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 15, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimenti in conto capitale in favore di ARAL", per euro 300.000,00;
- c) esercizio 2028, in termini di sola competenza:
- 1) con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, commi 793 e 797, della legge 27 dicembre 2017, n. 205:
    - 1.1 in aumento parte Entrata: Titolo 2, Tipologia 101, per euro 9.207.742,00;
    - 1.2 in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 15, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimenti di parte corrente in favore di ARAL", per euro 9.207.742,00;
  - 2) con riferimento alle risorse trasferite per il rafforzamento dei Centri per l'Impiego ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145:
    - 2.1 in aumento parte Entrata: Titolo 2, Tipologia 101, per euro 9.784.625,77;
    - 2.2 in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 15, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimenti di parte corrente per l'attuazione del Piano di rafforzamento dei Centri per l'Impiego in favore di ARAL", per euro 9.784.625,77;

- 3) con riferimento alle risorse trasferite per la copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 30 dicembre 2021, n. 234:
  - 3.1 in aumento parte Entrata: Titolo 2, Tipologia 101, per euro 887.356,71;
  - 3.2 in aumento parte Entrata: Titolo 4, Tipologia 200, per euro 300.000,00;
  - 3.3 in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 15, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimenti di parte corrente per la copertura degli oneri di funzionamento in favore di ARAL", per euro 887.356,71;
  - 3.4 in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 15, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimenti in conto capitale in favore di ARAL", per euro 300.000,00."
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 26/2025 è inserito il seguente:

"3-bis. Per gli esercizi successivi al 2028, alla iscrizione delle risorse da trasferire ad ARAL si provvede su istanza del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive con le annuali leggi di bilancio."

#### Art. 16

(Modifica all'art. 14 della l.r. 2/2026)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 gennaio 2026, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2026), la lettera n) è sostituita dalla seguente:

"n) contributo per iniziative legislative sulla sicurezza urbana integrata e sulle edicole euro 600.000,00;"

#### Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 38/1 del 21.4.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE